



Città di Alliste

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Deliberazione C.C. n. del)

INDICE

- Art. 1** - Oggetto
- Art. 2** - Classificazione del Comune e delle tariffe
- Art. 3** - Tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 4** - Disciplina dei mezzi pubblicitari
- Art. 5** - Riduzioni dell'imposta
- Art. 6** - Esenzioni dell'imposta
- Art. 7** - Autorizzazione pubblicità ordinaria
- Art. 8** - Autorizzazione pubblicità con veicoli e varie
- Art. 9** - Modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità
- Art. 10** - Pubblicità lungo le strade comunali
- Art. 11** - Pubblicità entro i centri abitati: distanze
- Art. 12** - Divieto di intralcio alla circolazione
- Art. 13** - Servizio obbligatorio delle pubbliche affissioni
- Art. 14** - Riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 15** - Esenzione del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 16** - Spostamento degli impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 17** - Gestione in concessione
- Art. 18** - Restituzione e riscossioni indebite
- Art. 19** - Funzionario Responsabile
- Art. 20** - Sanzioni e interessi
- Art. 21** - Sanzioni amministrative
- Art. 22** - Rinvio e abrogazione

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, in conformità all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 507/93, intende disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in conformità alle disposizioni dei successivi articoli, stabilendo altresì:

- le modalità di effettuazione della pubblicità;
- le limitazioni e i divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
- le modalità per ottenere il provvedimento di autorizzazione;
- la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93;

Ai fini della regolamentazione di cui sopra, il Regolamento tiene conto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada per quanto concerne:

- la delimitazione del centro abitato;
- l'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle amministrazioni comunali, limitatamente al centro abitato, in ordine alle dimensioni dei cartelli pubblicitari (art. 48 Regolamento di attuazione del C.d.S.); alle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art. 50 reg. att. C.d.S.); alle distanze per il posizionamento dei mezzi pubblicitari dal limite della carreggiata, dalle intersezioni e tra impianti pubblicitari (art. 26, comma 6 C.d.S. art. 51, comma 4 reg. att. C.d.S.); al posizionamento degli impianti pubblicitari parallelamente al senso di marcia dei veicoli, ai criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari e alle percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati e al fronte stradale.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono assoggettate al pagamento di un'imposta ovvero di un diritto a favore del Comune secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93 ed in conformità alle disposizioni attuative contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento disciplina altresì le diverse modalità di effettuazione della pubblicità sotto il profilo amministrativo e regolamentare, distintamente per i mezzi collocati entro ovvero fuori dal centro abitato, così come definito dagli artt. 3 e 4 del Codice della Strada.

I mezzi collocati fuori dal centro abitato sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenute nel regolamento di attuazione al Codice della Strada, cui il presente regolamento fa espresso rinvio. I mezzi collocati all'interno del centro abitato, così come delimitati dal precedente comma 4, sono sottoposti, oltre che alle disposizioni non derogabili del predetto regolamento di attuazione del Codice della Strada, alle disposizioni integrative e derogative contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Classificazione del Comune e tariffe

Nel territorio del Comune di Alliste si applica per la determinazione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni le tariffe stabilite dal Decreto Legislativo n. 507/93 per i Comuni classificati in classe V.

Le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità sono quelle stabilite per i Comuni di classe V dagli art. 12,13,14 e 15 del D.Lgs. n. 507/93.

Si applicano altresì le maggiorazioni o riduzioni previsti negli articoli sopra citati, nonché la maggiorazione del 100% per la pubblicità luminosa o illuminata di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. n. 507/93.

Le tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono deliberate secondo le norme di legge.

Art. 3

Tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari

Nell'ambito del centro abitato la pubblicità potrà essere effettuata attraverso tutti i mezzi pubblicitari individuati nella normativa vigente secondo la tipologia qui di seguito indicata e definita:

a) insegna : è da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) targa : mezzi indicativi di attività imprenditoriale e/o professionale da collocarsi in appositi portatarghe, eventualmente multipli da installare nell'atrio di ingressi di edifici ovvero al lato dell'ingresso stesso.

c) cartello pubblicitario : manufatto mono o bifacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

d) manifesto : elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi da cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

e) striscione e stendardo : elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria. Può essere luminoso per luce indiretta.

f) pannello luminoso : caratterizzato dall'impiego di diodi o lampadine e simili, mediante controlli elettronici programmati in modo da garantire la variabilità del

messaggio pubblicitario e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante e similare.

g) pannello illuminato : programmato mediante controllo elettromeccanico, in modo da garantire la variabilità, in maniera rotativa, del messaggio pubblicitario.

h) proiezione luminosa : di diapositive, filmati e con altri sistemi similari, effettuata su schermi o pareti riflettenti.

i) pubblicità caratterizzata dall'emissione sonora : di messaggi e comunicati pubblicitari e/o promozionali, esercitata con l'uso di apparecchi amplificatori e simili effettuata in maniera fissa o itinerante con l'impiego di mezzi predisposti per questo uso.

l) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario : da effettuarsi anche con l'uso di autoveicoli.

m) pubblicità visiva : effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato.

n) supporti informativi .

o) altri mezzi pubblicitari non previsti nell'elenco di cui sopra .

Art. 4

Disciplina dei mezzi pubblicitari

In esecuzione dell'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle Amministrazioni Comunali, limitatamente al centro abitato, dal Codice della Strada, i mezzi pubblicitari indicati al precedente articolo 3 vengono disciplinati nel modo seguente:

a) insegna : possono occupare sino al 20% della superficie dell'immobile sede dell'attività descritta dall'insegna; se le stesse non sono totalmente aderenti alla facciata dell'immobile (esempio insegna a bandiera) la loro superficie non deve superare la metà di quanto sopra previsto. Se collocata sul tetto o su altre pertinenze diverse dalla facciata l'insegna non può, in ogni caso, eccedere la dimensione di 18 mq.

b) targa : devono avere dimensioni non superiori a cmq. 1200, ai fini strutturali vanno utilizzati materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Devono essere collocate in appositi portatarghe, eventualmente multipli installati nell'atrio di ingresso di edifici ovvero a lato dell'ingresso stesso.

c) cartello pubblicitario : le dimensioni dei cartelli pubblicitari installati al suolo, sia opachi che luminosi, non potranno eccedere la superficie di mq. 18 per ciascun messaggio pubblicitario. Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, sia opachi che luminosi, collocati in aderenza ai fabbricati e sul tetto degli stessi non potranno eccedere la dimensione di mq. 24 per ciascun messaggio pubblicitario con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente l'80% della superficie del prospetto. Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste da C.D.S., in considerazione della loro funzione di comunicazione e della condizione di non ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole posizioni. E' consentito ricoprire con cartelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato o decorato purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e positivo impatto ambientale. In

ogni caso l'altezza massima dei cartelloni pubblicitari, esclusi i supporti di sostegno non potrà eccedere i metri 3,5.

d) manifesto : la dimensione dei manifesti potrà essere di cm. 70 x 100 e suoi multipli sino alla dimensione massima di metri 6.00 x 3.00 e dovranno essere affissi sugli impianti e comunque negli spazi ad essi destinati.

e) striscione e stendardo : potranno essere installati su posizioni predeterminate ovvero in posizioni di volta in volta richieste nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità e tenuta degli agganci con divieto esplicito ed assoluto di utilizzare: alberi, pali delle linee elettriche e telefoniche o strutture provvisorie. L'esposizione di striscioni e mezzi simili è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali sportive e di carattere sociale anche quando sullo striscione stesso compaiano, in qualità di sponsor della manifestazione, aziende private. Eccezionalmente potrà essere autorizzata anche l'esposizione di striscioni e standardi commerciali.

f) pannello luminoso : non potranno eccedere la dimensione di mq. 18, potranno essere collocati esclusivamente su lastrici solari ad una altezza di almeno mt. 7 dal piano stradale e non potranno eccedere l'80% della superficie del prospetto del fabbricato interessato.

Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal C.D.S., in considerazione della loro funzione di comunicazione e della condizione di non ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole posizioni.

g) pannello illuminato : le dimensioni di tali pannelli pubblicitari installati al suolo, sia illuminati che luminosi, non potranno eccedere la superficie di mq. 18 per ciascun messaggio pubblicitario. Le dimensioni dei cartelli pubblicitari sia illuminati che luminosi, collocati in aderenza ai fabbricati e sul tetto degli stessi non potranno eccedere la dimensione di mq. 50 per ciascun messaggio pubblicitario con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente l'80% della superficie del prospetto. E' consentito ricoprire con tali pannelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato e decorato purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e positivo impatto ambientale. In ogni caso, l'altezza massima dei pannelli pubblicitari, esclusi i supporti di sostegno, non potrà eccedere i mt. 3,5. Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal C.d.S., in considerazione della loro funzione di comunicazione e della condizione di non ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole posizioni.

h) proiezione luminosa di diapositive, filmati e con altri sistemi simili : sono consentite senza limitazione alcuna all'interno di esercizi pubblici e strutture private aperte al pubblico. Se realizzate all'esterno dovranno essere di volta in volta autorizzate dovendosi accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti.

i) pubblicità caratterizzata dall'emissione sonora : è consentita esclusivamente all'interno di esercizi pubblici, impianti pubblici, strutture private aperte al pubblico. E' vietata nell'ambito del centro abitato salvo che sia espressamente autorizzata nell'ambito di manifestazioni cittadine di particolare

rilevanza. In ogni caso l'emissione sonora dei messaggi non dovrà recare disturbo alla quiete pubblica.

l) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario : dovrà essere comunicato al Comune il periodo di distribuzione e le zone cittadine interessate unitamente ad una sommaria descrizione del materiale pubblicitario. La distribuzione dovrà essere fatta "ad personam" ovvero mediante recapito domiciliare. E' vietato disperdere nello spazio cittadino il materiale pubblicitario.

m) pubblicità visiva : per questa pubblicità si fa espresso rinvio alle norme del C.d.S.

n) supporti informativi costituiti da un manufatto bifacciale o trifacciale : finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari, può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

o) altri mezzi pubblicitari non previsti nell'elenco di cui all'art. 3 del presente Regolamento : dovranno essere, di volta in volta ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del presente regolamento.

Art. 5 Riduzioni dell'imposta

La tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del D.Lgs. n. 507/1993; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose per le manifestazioni da chiunque organizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; la riduzione compete previa presentazione di idonea documentazione dimostrativa;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 6 Esenzioni dell'imposta

Sono esenti dall'imposta le fattispecie previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 7 Autorizzazione pubblicità ordinaria

La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del D.Lgs. n. 507/1993, la variazione della loro superficie e della tipologia della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza

presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente regolamento edilizio. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal comma 1 del presente articolo indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate nel presente regolamento.

Art. 8

Autorizzazioni, pubblicità con veicoli e varie

Le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del Decreto Legislativo 507/93 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

Art. 9

Modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità

Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 10

Pubblicità lungo le strade comunali

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è consentita ai sensi dell'art. 51, comma 1 del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n°495, l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Art. 11

Pubblicità entro i centri abitati: distanze

Ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Regolamento di attuazione di esecuzione del Codice della Strada, ed in virtù della autonoma potestà regolamentare attribuita al Comune si stabilisce che i mezzi pubblicitari, così come indicati e definiti nei precedenti articoli del presente Regolamento, potranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a m. 0.50 dal limite della carreggiata. In ogni caso, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada, potrà essere autorizzata l'installazione di cartelli degli altri mezzi pubblicitari elencati nell'art. 6 del

presente Regolamento, in deroga alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli stessi previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione. Tali deroghe saranno comunque concesse in relazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento in considerazione dell'interesse sociale e collettivo collegato agli stessi.

Art. 12

Divieto di intralcio alla circolazione

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci e limitazioni alla circolazione dei veicoli e a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali e impianti semaforici.

Art. 13

Servizio obbligatorio pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali e comunque privo di rilevanza economica.

Il servizio provvede altresì, in via accessoria, all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 14

Riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni

Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e non rientranti nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 15

Esenzioni del diritto sulle pubbliche affissioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio, i manifesti riguardanti le attività istituzionali dei gruppi consiliari;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art. 16

Spostamento degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore e per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavoro e altre cause, effettui rimozione e spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie e in quelle indicate dagli uffici competenti.

Art. 17

Gestione in concessione

Qualora sia più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, si può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97.

Il Comune provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

Art. 18

Restituzione riscossioni indebite

Il contribuente può richiedere il rimborso, nei termini stabiliti dalle norme vigenti, delle somme versate per il pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione non dovute con apposita istanza da consegnare al Comune.

Il Comune, qualora ritenga sussistano validi elementi per effettuare il rimborso, provvede alla restituzione della somma non dovuta e al contestuale pagamento degli interessi.

Art. 19

Funzionario Responsabile

I poteri di esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la sottoscrizione delle

richieste, degli avvisi, dei provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi sono di competenza del Funzionario Responsabile.

Art. 20 **Sanzioni e interessi**

In materia di sanzioni e interessi si applicano le disposizioni generali previste dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e 472 e le disposizioni specifiche previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 21 **Sanzioni amministrative**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 22 **Rinvio e abrogazione**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia, a quelle previste dal Codice della Strada e a quelle previste nel Regolamento Generale delle Entrate. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni precedenti il presente Regolamento.